



SOCIETÀ SALVATAGGIO SUB MURALTO

REGOLAMENTO INTERNO

Premessa

Richiamati gli art. 17.4 e 27 dello Statuto sociale il Comitato della Società Salvataggio Sub Muralto ha emanato il presente Regolamento Interno (RI), cui ogni socio deve attenersi. Esso integra lo Statuto in vigore.

Aspetti amministrativi e logistici

Art. 1 A fare stato dall'assemblea generale del 23.3.1979 il CO è formato da 7 membri. Pertanto ad ogni AG devono essere nominati il Presidente ed i suoi 6 collaboratori, i quali nella prima seduta di CO si ripartiranno i seguenti mandati:

- Segretario-Cassiere;
- Capo Tecnico Sub (CT);
- Capo Salvataggio;
- Capo Natanti;
- Responsabile dei Lavori.

Ogni membro di comitato può scegliersi dei soci per eventuali sotto-commissioni, che però devono sottostare agli ordini dei rispettivi responsabili.

Art. 2 Tutte le divergenze di carattere interno che dovessero insorgere in seno alla società vengono appianate dal CO. In casi eccezionali, e a seconda della gravità, la questione può essere sottoposta dal CO all'AG per decisione.

Art. 2.1 Ogni violazione dei precetti di cui al presente RI o di direttive impartite in forza di esso sono passibili di formale ammonimento da parte del CO o di esclusione dalla società ai sensi dell'art. 8 dello Statuto. Preventivamente ad ogni decisione l'interessato dev'essere sentito dal CO.

Il termine di appello all'AG di cui all'art. 8 dello Statuto in caso di esclusione dalla società è di 20 giorni dalla conoscenza della decisione.

Art. 3 L'importo della tassa sociale è fissato dall'AG.

Art. 3.1 La tassa sociale è da versare entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il socio che non effettua il versamento entro tale termine non ha diritto di voto all'AG.

Il socio che non paga la tassa dovuta e che, previo richiamo, viene a trovarsi in arretrato di 2 mesi è inoltre automaticamente espulso dalla società senza ulteriori formalità.

Art. 3.2 I membri di CO e gli istruttori attivi sono esonerati dal pagamento della tassa sociale. Sono considerati attivi gli istruttori il cui nominativo è iscritto nell'apposita lista della CMAS.CH.

Art. 3.3 Il nuovo socio ammesso in società dopo il 30 giugno versa la tassa sociale dimezzata.

Art. 4 È severamente proibito diffondere all'esterno notizie riguardanti la SSSM senza preventivo consenso da parte del CO.

Art. 5 Assegnazione chiave sedi bagnate

Condizioni:

- Socio attivo da almeno 1 anno;
- Titolare di brevetto S** CMAS o equivalente o membro del CO;
- Il richiedente deve aver dimostrato un'attività regolare e un comportamento morale ineccepibile nei confronti della SSSM.

Revoca:

La chiave può essere revocata in ogni momento su decisione del CO, in particolare per gravi manchevolezze e/o negligenze o per atti che possano in qualche modo danneggiare la SSSM.

Art. 6 Assegnazione armadi sedi bagnate

A seconda della disponibilità vengono assegnati degli armadi ai soci che dimostrano un'attività regolare come subacqueo.

Per attività regolare s'intende: coloro che effettuano un minimo di 25 immersioni annuali nell'ambito del club (calcolate dal 1.1 al 31.12 di ogni anno).

Revoca:

In caso di necessità l'armadio può essere revocato in ogni momento a coloro che non soddisfano i requisiti di cui sopra, a cominciare da chi avrà svolto la minore attività.

Attività subacquea e di salvataggio

Art. 7 La SSSM ha come scopo la promozione dell'attività subacquea e di salvataggio come pure la prevenzione degli incidenti legati all'acqua e alle attività ad essa correlate. Si impegna inoltre nella tutela dell'ambiente.

- Art. 8 I corsi subacquei e di salvataggio, gli esami e le attività d'immersione e/o di salvataggio vengono praticati rispettando le legislazioni vigenti in materia e secondo gli standard della CMAS.CH, della SSS o di altra didattica eventualmente riconosciuta di caso in caso nella società, per decisione del CO.
- Art. 9 Ogni subacqueo della SSSM deve sottostare ad una visita medica di attitudine all'immersione, secondo le direttive CMAS. Ogni sommozzatore è direttamente responsabile che il certificato venga rinnovato alla scadenza.
- Per il conseguimento di nuovi brevetti il certificato medico deve rispettare le direttive della CMAS, cioè non essere più vecchio di un anno.
- Art. 10 Ogni uscita a scopo d'immersione con un natante dev'essere registrata sull'apposita lavagna appesa in sede: sarà così garantita l'informazione ai soci e si faciliterà la localizzazione in caso di problemi o incidenti.
- Art. 11 Tutte le immersioni effettuate a partire dalla sede devono essere iscritte nell'apposito libro.
- Art. 12 Il sommozzatore che non è in possesso di un brevetto S** o equivalente deve, di regola, immergersi con un subacqueo di livello S*** o superiore.
- Art. 13 Ogni sommozzatore è tenuto ad immergersi entro i limiti imposti dal livello del suo brevetto. Oltrepassando questi limiti, si assume la responsabilità esclusiva delle conseguenze che ne potranno derivare.
- Art. 14 Ogni socio pratica l'attività subacquea consapevole dei rischi che essa comporta. La SSSM e i suoi quadri sono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di incidente o danni derivanti dalla stessa.
- In particolare durante i corsi o le attività di formazione in generale, l'allievo non potrà invocare nessuna responsabilità nei confronti del suo formatore a meno che non venga dimostrata una grave negligenza di quest'ultimo.
- Art. 15 Il CT, in accordo con il CO, può porre delle limitazioni (nell'ambito della SSSM) all'attività di un subacqueo, che possa seriamente rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità propria e/o altrui.
- Art. 16 Tutti i subacquei minorenni sono tenuti a presentare all'istruttore o al CO un'autorizzazione sottoscritta dal o dai detentori dell'autorità parentale prima di poter effettuare qualsiasi immersione (corso o attività regolare di immersione).
- Art. 17.1 L'impiego di miscele respiratorie diverse dall'aria è permessa solo a sommozzatori che sono in possesso di un brevetto specifico.
- Art. 17.2 Ogni utilizzatore di miscele è tenuto ad analizzare il contenuto della o delle bombole immediatamente prima dell'utilizzo ed è esclusivamente responsabile del loro contenuto, scaricando il blender da ogni e qualsiasi responsabilità.

- Art. 17.3 La produzione di miscele, e l'uso delle relative apparecchiature della società, è autorizzata solo a persone titolari di un brevetto blender e a ciò espressamente autorizzate dal CO.
- Art. 17.4 La ricarica con miscele respiratorie diverse dall'aria nelle bombole della SSSM non destinate a questo scopo è severamente proibita.
- Art. 17.5 Si rammenta che anche le bombole private possono essere ricaricate con miscele respiratorie diverse dall'aria e pertanto rappresentare un serio pericolo in caso di utilizzo abusivo ed ignaro.
- Art. 18 Ogni socio è tenuto, nel limite delle sue capacità e senza mettere in pericolo la propria incolumità, a prestare soccorso in caso di necessità sia durante che dopo l'immersione. Ogni socio s'impegna ad essere a conoscenza ed a tenersi aggiornato sui mezzi di soccorso disponibili e sulla loro ubicazione.

Materiali ed attrezzature

- Art. 19 L'utilizzo del compressore è autorizzato solo a persone formate a tale scopo.
- Art. 20 Chiunque si appresta a ricaricare bombole è tenuto a verificare la pressione d'esercizio e la validità del collaudo, nonché lo stato generale apparente di bombola e rubinetto.
- In particolare è severamente proibita la ricarica e lo stazionamento in sede di bombole sotto pressione il cui collaudo risulta scaduto. Il proprietario della bombola è responsabile dei danni che essa può provocare in caso di esplosione o distacco della rubinetteria.
- Art. 21 Il materiale d'immersione appartenente alla SSSM viene di regola messo a disposizione solo per i corsi, per promozione delle attività e per periodi limitati. Deroche possono essere concesse dal CT per casi particolari.
- Art. 22 La SSSM mette a disposizione degli spazi per il deposito di materiale privato, declinando però ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni o furti.
- Art. 23 Ogni socio o terzo che accede alle sedi è tenuto al rispetto della proprietà altrui. L'utilizzo di materiale privato è consentito unicamente previa autorizzazione del legittimo proprietario. Ogni trasgressione verrà sanzionata.
- Art. 24 Tutti i subacquei sono responsabili diretti del materiale sociale in loro dotazione o da loro impiegato e del suo perfetto funzionamento. Ogni rottura o perdita dev'essere immediatamente comunicata al CT, che farà rapporto al CO.

Questi, dopo aver vagliato le circostanze, decide se sia il caso di addebitare le spese al responsabile del danneggiamento o perdita.

Art. 25 Ogni sommozzatore è responsabile della manutenzione del proprio materiale.

Ogni sommozzatore è tenuto a collaudare le proprie bombole nei termini fissati dalla legge (attualmente: 2 anni e mezzo per le bombole in acciaio; 6 anni per le bombole in alluminio).

Art. 26 Attrezzature, equipaggiamenti o altro materiale sociale viene acquistato unicamente con il benessere del CO: in difetto non verrà pagata o rimborsata alcuna fattura. Lo stesso vale per spese di manutenzione o riparazione.

Natanti

Art. 28 Assegnazione chiavi natanti

Condizioni:

- Socio attivo da almeno un anno;
- Titolare di una licenza di condurre natanti;
- Il richiedente deve aver dimostrato un'attività regolare ed un comportamento morale ineccepibile nei confronti della SSSM.

I natanti non sono da utilizzare a scopo di diporto, ma esclusivamente per attività strettamente legate alla società (immersioni, picchetti, lavori e interventi).

Revoca:

Le chiavi potranno essere revocate in ogni momento su decisione del CO, in particolare per gravi manchevolezze, danneggiamenti e/o negligenze o per atti che possano in qualche modo pregiudicare il buon nome della SSSM.

Aggiornamenti: CO del 28 novembre 1979; CO del 20 gennaio 1988; CO del 6 novembre 1991; CO del novembre 1996; CO del 14 maggio 2008

Il Presidente:

Markus COLOMBO

i Membri:

Eta BARLOGGIO
Carlo FANTONE
Giorgio FANTONE
Marcello MAZZA
Raffaele MAZZA
Jacques NICOLET